

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2011514**  
Data: **19 dicembre 2014**  
Oggetto: **Equitalia – rateizzazioni in 120 rate**



## EQUITALIA – RATEIZZAZIONI IN 120 RATE

Gentile Associato,

il decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze 06/11/2013, di attuazione delle disposizioni del "Decreto del fare" (DL n. 69/2013, conv. L. n. 98/2013), ha chiarito le condizioni per le quali è possibile richiedere una rateazione di cartelle esattoriali fino ad un massimo di 120 rate mensili, c.d. "piano di rateazione straordinario".

Il decreto, preliminarmente, definisce:

**"piano di rateazione ordinario"**: il piano di rateazione della durata massima di 72 rate, concesso in caso di **temporanea situazione di obiettiva difficoltà**;

**"piano di rateazione in proroga ordinario"**: il piano di rateazione in proroga della durata massima di 72 rate, per cartelle già oggetto di una precedente rateazione, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;

**"piano di rateazione straordinario"**: il piano di rateazione della durata massima di 120 rate, concesso in caso di **comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla responsabilità del debitore**;

**"piano di rateazione in proroga straordinario"**: il piano di rateazione in proroga della durata massima di 120 rate, per cartelle già oggetto di una precedente rateazione, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla responsabilità del debitore.

Presupposti per ottenere un piano di rateazione straordinario sono quindi:

- la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica;
- la circostanza che tale difficoltà non sia imputabile alla responsabilità del debitore.

Le predette circostanze devono essere attestate dallo stesso debitore con un'istanza motivata da consegnare ad Equitalia.

L'Agente della riscossione concede la rateazione straordinaria (o la proroga straordinaria) quando accerta l'impossibilità del debitore di eseguire il pagamento con un piano ordinario e la solvibilità del debitore, valutata in relazione al piano concedibile.

**Indirizzo**  
Largo Arenula, 34  
00186 – Roma  
**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39) 0668300441  
(+39) 0668300442  
**Telefax**  
(+39) 0668300445

**Mail**  
segreteria@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it  
**Web**  
www.assoagisco.it

Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:

- per le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, accertato mediante l'indicatore della situazione reddituale (ISR) rilevabile dal Modello ISEE da produrre in allegato all'istanza;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali in regime semplificato, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), 3 (variazione dei lavori in corso su ordinazione) e 5 (altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio) del codice civile e l'indice di liquidità [ ( liquidità differita + liquidità corrente) / Passivo corrente ] è compreso tra 0,50 ed 1.

Il debitore deve allegare all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata ed il reddito o il valore della produzione come sopra definito, secondo le tabelle A e B allegate al decreto ministeriale.

**I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del DM, possono, su richiesta del debitore ed in presenza delle condizioni sopra indicate, essere aumentati fino a 120 rate.**

Cordiali saluti.

per AGISCO  
Studio Bondavalli